

PREMESSA

Per l'anno 2019 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore degli iscritti titolari o soci di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006).

L'importo stanziato è di euro 600.000,00 (seicentomila) e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico.

1. DESTINATARI

1.1 - Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a iscritti all'Enpaf che almeno dall'anno 2017 hanno svolto, l'attività di farmacista in qualità di titolare o di socio di esercizio autorizzato alla vendita di farmaci da banco ai sensi del D.L. n.223/2006 (conv. Legge n.248/2006) e che, alla data della domanda, siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale in misura intera per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- 1b che alla data di presentazione della domanda abbiano interamente versato la contribuzione Enpaf in misura intera dovuta per l'anno 2019 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno.
- 1c. il cui nucleo familiare ha ottenuto un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione dei punteggi.
- 1d. il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, non è superiore ad euro 70.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 90.000,00.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 A pena di decadenza, le domande e la documentazione richieste devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. o PEC entro il 31 dicembre 2019. In ogni caso, il mezzo di trasmissione deve essere tracciabile e deve riportare la data e l'orario

dell'invio. Ove l'orario non sia rilevabile, la domanda si considererà pervenuta alle ore 23,59 del giorno di spedizione.

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

2.3.1 il modello ISEE del nucleo familiare rilasciato nell'anno 2019;

2.3.2 copia delle quietanze di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle tre scadenze annuali fissate dall'Ente e copia delle quietanze e del piano di rientro concordato con l'Agente della Riscossione, in caso di rateizzazione del debito contributivo.

In tali circostanze, a pena di esclusione, sarà quindi onere del richiedente documentare l'assolvimento dell'obbligo contributivo.

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE (tabella n.1), nonché all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2010-2019 così come specificato nella tabella n.2.

Il socio unico è equiparato al titolare di impresa individuale.

3.2 Se i richiedenti sono soci della medesima società che gestisce la parafarmacia e fanno parte dello stesso nucleo familiare sarà corrisposto a ciascuno di essi il 50% dell'importo spettante indicato nella tabella n.3 relativa agli importi riconosciuti agli iscritti titolari di impresa individuale.

3.3 A parità di punteggio, avranno precedenza:

3.3a. i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell'ultimo decennio;

3.3b. i richiedenti con nucleo familiare più numeroso;

3.3c. i richiedenti con età anagrafica più avanzata.

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF e sarà pubblicata, con indicazione analitica del punteggio ottenuto, sul sito internet dell'Enpaf all'indirizzo www.enpaf.it. Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei richiedenti.

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

Nel caso in cui la domanda venga trasmessa più volte e con differenti mezzi di spedizione, l'eventuale rigetto per scadenza del termine o per esaurimento dello stanziamento della prima domanda esaminata, ancorché trasmessa successivamente, è definitivo e non può essere oggetto di ricorso al Comitato Esecutivo non configurandosi nella fattispecie un errore dell'Ufficio.

6. TRATTAMENTO FISCALE

L'importo del contributo assistenziale erogato è assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.

7. INCOMPATIBILITA'

Il contributo è incompatibile con l'erogazione di prestazioni assistenziali che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE. Pertanto, nel medesimo anno solare:

- ai beneficiari del contributo di cui alla presente deliberazione non è consentito l'accesso ad ulteriori prestazioni assistenziali;
- parimenti, non potranno essere accolte le domande di coloro che hanno già beneficiato di una prestazione assistenziale.

Fanno eccezione i sussidi per rimborso spese.

TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE

TABELLA N.1
valutazione della condizione economica del nucleo familiare

VALORE ISEE ANNO 2018	PUNTI
da zero a € 5.000,00	90
da € 5.000,01 a € 10.000,00	80
da € 10.000,01 a € 13.000,00	70
da € 13.000,01 a € 16.000,00	60
da € 16.000,01 a € 19.000,00	50
da € 19.000,01 a € 22.000,00	40
da € 22.000,01 a € 26.000,00	30
da € 26.000,01 a € 34.000,00	20
da € 34.000,01 a € 42.000,00	10
da € 42.000,01 a € 50.000,00	zero

TABELLA N.2
ulteriore attribuzione di punteggio:

REQUISITO	PUNTI
iscritti che hanno versato sei anni (o più) a quota intera nel decennio 2009-2018	10

In presenza dei necessari requisiti e nei limiti dello stanziamento economico, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

TABELLA N.3

prestazione erogata all'iscritto che gestisce l'esercizio in forma di impresa individuale

PUNTI	IMPORTO LORDO
100	€ 9.000,00
90	€ 8.100,00
80	€ 7.200,00
70	€ 6.300,00
60	€ 5.400,00
50	€ 4.500,00
40	€ 3.600,00
30	€ 2.700,00
20	€ 1.800,00
10	€ 900,00
0	0

TABELLA N.4

prestazione erogata all'iscritto che gestisce l'esercizio in forma societaria

PUNTI	IMPORTO LORDO
100	€ 7.000,00
90	€ 6.300,00
80	€ 5.600,00
70	€ 4.900,00
60	€ 4.200,00
50	€ 3.500,00
40	€ 2.800,00
30	€ 2.100,00
20	€ 1.400,00
10	€ 700,00
0	0